



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

Presidente
Giudice
Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 394/2023 P.U.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

rappresentato e difeso

giusta procura alle liti del 13.3.2023 allegata al ricorso ed
elettivamente domiciliato in presso lo studio del difensore, che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento anche al seguente
numero di fax e/o al seguente indirizzo pec:

visto il ricorso depositato per via telematica il 5 aprile 2023, con il quale il predetto ricorrente
ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in
quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo parte ricorrente residente come da certificato anagrafico a
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile alla liquidazione

giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC Gestore della Crisi che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, riconducibile a debiti complessivi per € 179.870,50 comprese le spese di procedura, debiti cui oggi il ricorrente non riesce ad adempiere col flusso finanziario libero derivante dai redditi mensili derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, gravato da pignoramenti e cessione del quinto e dedotte le spese di mantenimento, anche considerato lo scarso valore commerciale del bene mobile registrato di proprietà.

Le richieste accessorie al Tribunale nelle conclusioni formulate da parte del debitore nel ricorso e dall'OCC: non luogo a provvedere.

All'esito del ricorso e nella relazione dell'OCC vengono rassegnate le seguenti conclusioni, anche volte alla perimetrazione *ex ante* dell'attivo della liquidazione controllata:

"Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

➤ *Revocare la cessione dei quinti ed il pignoramento gravante sullo stipendio mensile del signor*

➤ *Stabilire idonea pubblicità alla domanda ed al decreto;*

➤ *Ordinare l'eventuale trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;*

➤ *Fissare il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in € 1.371,25 su base mensile, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/o secondo equità;*

➤ *Dichiarare sottratti alla Liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.*

➤ *Autorizzare il signor _____ a mantenere attivo il conto corrente postale _____*

su cui viene accreditato mensilmente lo stipendio lavorativo;

➤ *Fissare nel termine di anni tre (ovvero n. 36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della Liquidazione Controllata, il tempo di esecuzione della Liquidazione;*

➤ *Sospendere con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso legale degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della Liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, C.C."*

Sul punto non può che dichiararsi il non luogo a provvedere; non spetta infatti al Tribunale determinare in sede di sentenza di apertura della liquidazione controllata – il cui contenuto minimo ed esaustivo è determinato dalla legge – indicare oggi quale sia l'attivo della liquidazione controllata (con indicazione dei beni eventualmente impignorabili), in quanto prerogativa tipica del liquidatore nominato, che verrà esercitata in sede di inventario dei beni e di redazione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Né spetta al Tribunale in questa sede fissare la durata minima o massima della procedura liquidatoria, dovendo anche prendere posizione il liquidatore nel predetto programma sui beni sopravvenuti in caso di eventuale esdebitazione.

Il debitore chiede poi nelle sue conclusioni ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, fissarsi l'importo mensile per la sussistenza personale e familiare di € 1.371,25 mensili, come da giustificativi prodotti; sul punto, deve rammentarsi che l'indicazione del relativo importo non è oggetto del contenuto minimo obbligatorio della sentenza di apertura della liquidazione controllata e sarà invece determinato dal GD con suo decreto su proposta e previo parere motivato di congruità del liquidatore, a termini del richiamato art. 268 co. 4 lettera b) CCII, anche in relazione all'eventuale mantenimento in essere del conto corrente di cui il ricorrente è titolare.

Il debitore nel ricorso e l'OCC chiedono escludersi dalla liquidazione l'autovettura:

– il cui valore commerciale odierno risulta

pari ad €. 1.572,00, in quanto funzionale ai bisogni della famiglia ed alle esigenze di spostamento lavorativo, oltre che di scarso valore commerciale. Il Tribunale ritiene di dover autorizzare soltanto l'utilizzo momentaneo dell'autovettura, bene assolutamente necessario per esigenze di vita e spostamenti di lavoro del _____ anche se appresa alla liquidazione del _____

patrimonio, salve le motivate determinazioni del liquidatore da compiersi nel programma sull'eventuale vendita competitiva telematica secondo il prezzo di quotazione; l'utilizzo temporaneo, in altri termini, dovrà essere limitato al solo tempo strettamente necessario all'eventuale indizione e pubblicità della procedura competitiva di vendita telematica del bene mobile registrato, salva eventuale derelizione solo per il caso di totale assenza di valore commerciale.

Inoltre, l'effetto giuridico ex art. 268 co. 5 CCII dipende dal mero deposito della domanda, nulla dovendosi statuire in sentenza.

Infine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio del debitore; in tal senso, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b) CCI, occorre solo dare atto che la cessione del quinto con o eventuali altre sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso anche da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12 (vedi sul punto in senso conforme per le motivazioni ivi esposte Trib. Verona del 20.9.2022, est. Lanni, in Diritto della Crisi).

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.

PQM

visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente

NOMINA

Giudice delegato il

NOMINA

liquidatore l'OCC, in persona del Gestore della Crisi Avv.

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità,

devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura

di cui autorizza per gravi, motivate e specifiche esigenze lavorative l'utilizzo temporaneo da parte del ricorrente nei sensi di cui in motivazione, fino all'eventuale aggiudicazione in sede di vendita competitiva telematica;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore **beni immobili o beni mobili registrati**, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al **Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;**

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 268 co. 4 CCII

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 12 aprile 2023.

Il giudice rel. est.

Il Presidente